

Comune di Francavilla Angitola

Provincia di Vibo Valentia

Il Revisore Unico

<i>Verbale n.10 Del 22.07.2024</i>	<i>Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma1, lett e) del D.Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore dell'Ente in diversi giudizi dall'Avv. Giovanni Lacaria. Variazione di bilancio.</i>
--	--

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, interpellato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore dell'Ente in diversi giudizi dall'Avv. Giovanni Lacaria. Variazione di bilancio.”**

Richiamato:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Visto:

- L'art. 194 del T.U.E.L., il quale richiede che si provveda all'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;

Vista:

- La nota del 12.05.2020 emessa dall'Avv. Giovanni Lacaria, per l'attività professionale svolta in favore del Comune di Francavilla Angitola, per diversi giudizi, mediante la quale lo stesso quantificava i compensi spettanti ai sensi del D.M. 55/2014 – valori minimi, senza procedere all'aumento per le difese plurime, nell'importo di € 46.746,02 (Iva ed accessori di legge compresi), da cui vanno detratti gli acconti già ricevuti per l'importo complessivo di € 5.767,70 (Iva ed accessori di legge compresi);

Visto:

- Il sollecito di pagamento delle proprie parcelle a mezzo p.e.c. dell'Avv. Giovanni Lacaria;
- La nota del 11.06.2024 Prot. n. 177 l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme che convocava il Sindaco di Francavilla Angitola davanti alla Commissione di Conciliazione per la data del 04.07.2024 relativamente al pagamento delle citate parcelle;
- La nota prot. n. 1391 del 04.07.2024, mediante la quale il Sindaco del Comune di Francavilla Angitola comunicava la disponibilità a corrispondere a totale definizione di tutte le vertenze di cui alla nota del 12.05.2020 la somma complessiva (oneri compresi) di € 30.000,00, di cui € 20.000,00 entro la data del 31.07.2024 ed € 10.000,00 entro e non oltre la data del 31.12.2024, con un considerevole risparmio di spesa per l'Ente;
- La nota acquisita al prot. n. 1405 del 08.07.2024 mediante la quale l'Avv. Giovanni Lacaria rappresentava la propria disponibilità ad aderire alla proposta formulata;

Rilevato che:

- per la prestazione professionale dell'Avv. Giovanni Lacaria non è stato assunto impegno in bilancio e/o lo stesso si è rivelato insufficiente per la mancanza di una convenzione di pagamento tra il Professionista e l'Ente;

Presa visione:

- Di tutta la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio

Premesso che:

- L'articolo 194, comma 1 del T.U.E.L. prevede, che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- L'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Ritenuto necessario anche in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione istruttoria visionata provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di €

30.000,00 da corrispondere nelle seguenti modalità: € 20.000,00 entro il 31.07.2024 ed € 10.000,00 entro e non oltre il 31.12.2024 e di adottate, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano, in considerazione degli elementi,

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2024	Anno	Anno
1	Avanzo di amministrazione non vincolato accertato con l'ultimo rendiconto approvato	€ 30.000,00		
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali			
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili			
4	Assunzione di mutui			
TOTALE		€ 30.000,00		

Dato atto altresì che:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riequilibrio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria oppure all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;

Rilevato che bisogna destinare al pagamento del debito in favore dell'Avv. Giovanni Lacaria la somma di Euro 30.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A. imputando la somma sul bilancio di previsione esercizio 2024 cap. 1226 "Debiti fuori bilancio" vengono predisposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 per l'esercizio in corso:

ENTRATE		
Capitolo	Descrizione	Variazioni in +
1	Applicazione avanzo amministrazione parte disponibile	€ 30.000,00
TOTALE		€ 30.000,00

SPESA			
Capitolo	Descrizione	Variazioni in -	Variazioni in +
1226	Spese per debiti fuori bilancio		€ 30.000,00
TOTALE			€ 30.000,00

RIEPILOGO

Anno 2024

ENTRATA		
Variazioni in aumento		€ 30.000,00
SPESA		
Variazioni in aumento	€ 30.000,00	
Variazioni in diminuzione		
TORNA IL PAREGGIO	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200
- La Relazione Istruttoria redatta dal Responsabile Finanziario Tecnico Rag. Domenico Aracri avente protocollo n. 1504 del 22/07/2024

ESPRIME

parere ***favorevole*** sulla proposta di deliberazione in oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore dell'Ente in diversi giudizi dall'Avv. Giovanni Lacaria. Variazione di bilancio "

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Maria Francesca Palamaro